



Allegato A

Del. C.C. n. 7 del 22.03.07

COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TESTO COORDINATO)

INDICE

<u>Articolo 1</u>	Istituzione del tributo	pag. 2
<u>Articolo 2</u>	Contenuto del regolamento	“
<u>Articolo 3</u>	Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani	“
<u>Articolo 4</u>	Soggetti passivi della tassa	“
<u>Articolo 5</u>	Presupposti della tassa	“
<u>Articolo 6</u>	Zone di applicazione	pag. 3
<u>Articolo 6 bis</u>	Gettito complessivo della tassa e costo del servizio	“
<u>Articolo 7</u>	Denunce originarie e di variazione	pag. 4
<u>Articolo 8</u>	Norma transitoria per le prime denunce	“
<u>Articolo 9</u>	Accertamento e controlli	pag. 5
<u>Articolo 10</u>	Collegamento ufficio tributi e uffici comunali	“
<u>Articolo 11</u>	<i>ABROGATO</i>	“
<u>Articolo 12</u>	Iscrizione in bilancio	“
<u>Articolo 13</u>	Riscossione – e rateizzazioni	pag. 6
<u>Articolo 14</u>	Cessazione d’utenza	pag. 7
<u>Articolo 15</u>	Rimborsi	“
<u>Articolo 16</u>	Funzionario responsabile	“
<u>Articolo 17</u>	Definizione di locali ed aree tassabili	“
<u>Articolo 18</u>	Classificazione di locali ed aree	pag. 8
<u>Articolo 19</u>	<i>ABROGATO</i>	pag. 9
<u>Articolo 20</u>	Norme per la determinazione della superficie	“
<u>Articolo 21</u>	Norme per la tassazione dei locali ed aree dipendenti	pag.10
<u>Articolo 22</u>	Locali adibiti ad usi diversi	“
<u>Articolo 23</u>	Parti comuni dell’edificio	“
<u>Articolo 24</u>	Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati	“
<u>Articolo 25</u>	Locali ed aree non utilizzate	“
<u>Articolo 26</u>	Locali dei complessi industriali	pag.11
<u>Articolo 27</u>	<i>ABROGATO</i>	“
<u>Articolo 28</u>	Indici per la commisurazione della quantità e qualità dei rifiuti producibili ai fini della determinazione della tariffa	“
<u>Articolo 29</u>	Tariffe per particolari condizioni d’uso	“
<u>Articolo 30</u>	Esenzioni	pag. 12
<u>Articolo 31</u>	<i>ABROGATO</i>	pag. 14
<u>Articolo 32</u>	Altre agevolazioni	“
<u>Articolo 33</u>	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 17
<u>Articolo 34</u>	Sanzioni ed interessi	“
<u>Articolo 35</u>	Norma finale	“

ART. 1
Istituzione del tributo

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è dovuta la "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" prevista dall'art. 58 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n° 507.

ART. 2
Contenuto del regolamento

Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo 15-11-1993, n° 507/93 viene disciplinata l'applicazione della "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" a far tempo dall'1-1-1995.

ART. 3
Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1982, n° 915 e in conformità all'art. 59 del Decreto Legislativo n° 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 4
Soggetti passivi della tassa

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.), locali ovvero aree scoperte costituente presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 5. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del Decreto Legislativo 15-11-1993, n° 507 detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

In caso di mancato pagamento della tassa da parte dell'iscritto a ruolo (ad esempio il capo famiglia o il titolare di una ditta), sono tenuti in solido al pagamento stesso i familiari, i soci o chiunque utilizzi i locali o le aree tassabili.

Sono irrilevanti nei confronti del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

ART. 5
Presupposti della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione a titolo reale od obbligatorio di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, compresi campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo a condizione che:

- sulle aree si svolga un'attività,
- che l'attività sia di per sé idonea alla produzione di rifiuti urbani o assimilati ai rifiuti solidi urbani.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato (art. 62 Decreto Legislativo n° 507).

Nelle zone in cui la raccolta non è effettuata in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti, sulla tariffa ordinaria, a seconda della distanza su strada carrozzabile dalla zona perimetrata o dal più vicino punto di raccolta:

entità della riduzione	distanza dalla zona perimetrata o dal contenitore più vicino
60%	oltre 500 mt. ed entro 3 Km.
80%	oltre 3 Km.

ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo n° 507/93.

La delimitazione della zona di raccolta obbligatoria o di estensione del servizio alle zone del territorio, con insediamenti sparsi, è individuata nel vigente Regolamento comunale per la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Cpv. 5 abrogato

Cpv. 6 abrogato

Cpv. 7 abrogato

ART. 6

Zone di applicazione

L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali sia esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, individuati dal Regolamento per la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Nelle zone ove il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento per la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la tassa è dovuta in misura pari al 30%.

Detta riduzione è concessa alle seguenti condizioni:

- a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
- b) che il mancato svolgimento del servizio o le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza di raccolta vengano riconosciuti dal gestore del servizio, oppure risultino comprovati da idonee attestazioni o da accertamenti effettuati dal Comune. Quanto alle violazioni denunciate, dovrà trattarsi di violazioni continue, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

ART. 6bis

Gettito complessivo della tassa e costo del servizio

Le tariffe unitarie relative ai locali aree assoggettati alla tassa devono essere determinate in modo che il gettito complessivo della tassa rispetti i limiti di cui all'art. 61 del Decreto Legislativo n° 507/93 e successive modificazioni e secondo la percentuale di copertura del costo di esercizio del servizio prescelta.

Ai fini della determinazione del costo d'esercizio è dedotto, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo del 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), Decreto del Presidente della Repubblica n° 915/1982.

ART. 7

Denunce originarie e di variazione

In esecuzione dell'art. 70 del Decreto Legislativo n° 507/93 i soggetti tenuti al pagamento della tassa devono presentare al Servizio Tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, la relativa denuncia redatta sugli appositi moduli. Il modulo deve riportare le seguenti indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 70:

- per le utenze non domestiche, l'attività svolta, con precisazione del codice ISTAT e delle tipologie di rifiuti prodotti;
- le generalità del proprietario dell'immobile se persona diversa dal contribuente;
- la data di decorrenza di eventuali variazioni denunciate;
- la partita I.V.A., per coloro che ne siano titolari;
- gli estremi catastali dell'immobile;
- l'eventuale iscrizione alla C.C.I.A.A..

Chi occupa più locali siti in diversi fabbricati è tenuto a prestare un'unica denuncia indipendentemente dal numero dei locali che ha in uso. La denuncia presentata da società, istituti o altre persone giuridiche, deve contenere anche il nominativo della persona fisica a cui è riconosciuta la rappresentanza legale.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Il contribuente è altresì tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui agli artt. 29 e 32 del presente Regolamento; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere:

- dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria;
- dal primo giorno del bimestre solare successivo al venir meno delle condizioni per l'agevolazione.

L'omissione della predetta denuncia rende applicabili le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo n° 507/93.

ART. 8

Norma transitoria per le prime denunce

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui all'art. 7, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui al successivo art. 24, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1995.

ART. 9
Accertamento e controlli

I termini per l'accertamento del tributo scadono al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro gli stessi termini, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, ai sensi degli artt. 16 e 17 del Dlgs. n. 472/97.

E' in facoltà del funzionario responsabile dell'ufficio tributi invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nelle zone soggette alla disciplina del servizio a recarsi presso il Servizio Tributi del Comune, per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tassa. Le notizie e i chiarimenti di che trattasi possono essere chiesti anche per iscritto, tenendo conto che l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

E' in facoltà dell'amministrazione comunale disporre previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e dell'esatta superficie dei locali tassabili, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 10
Collegamento ufficio tributi e uffici comunali

Gli uffici comunali devono comunicare mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, l'estinzione di nuclei familiari, le nascite e i decessi;
- ufficio edilizia pubblica: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- sportello unico delle attività produttive: le nuove attività avviate nel territorio comunale, allegando copia delle planimetrie acquisite dall'ufficio, nonché le variazioni di autorizzazione.

Il settore servizi sociali, comunicherà annualmente le variazioni (cancellazioni e nuove iscrizioni), intervenute nell'elenco trasmesso al Servizio Tributi, per gli organismi di volontariato, iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991, n° 266.

Art. 11
Formazione dei ruoli

ABROGATO

Art. 12
Iscrizione in bilancio

La tassa è iscritta nel bilancio di previsione in apposita risorsa sotto la voce "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni".

Per quanto riguarda le esenzioni e riduzioni devono essere scritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta (art. 67 comma 3 Decreto Legislativo n° 507).

Art. 13
Riscossione e rateizzazioni

”L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli nominativi, in base ai quali si procede alla riscossione della tassa.

Ai fini dell’antieconomicità dell’esazione, è stabilito in €10,33 (diecietrentatre) il limite al di sotto del quale non si procede alla riscossione del tributo, ad accertamenti o liquidazioni, nonché al rimborso da parte del Comune.

Qualora il carico tributario sia comprensivo di tributi arretrati, il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dall’entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all’importo richiesto dal contribuente e non al totale iscritto a ruolo così indicate:

fino ad €258,23 nessuna rateizzazione,

da €258,24 a €516,46, fino ad un massimo di 12 rate mensili,

da €516,47 a €2.582,28 fino ad un massimo di 18 rate mensili,

da €2.582,29 a €5.164,57 fino ad un massimo di 24 rate mensili,

oltre €5.164,58 fino ad un massimo di 36 rate mensili.

In alternativa a quanto sopra, tranne che per le prime due fasce, può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione nella fascia di appartenenza.

Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 5.164,57, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di una idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata.

La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.

Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il Concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

Compete all’insindacabile giudizio del Funzionario responsabile valutare le motivazioni addotte dal contribuente.

In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti, questa deve essere quanto prima incassata. Il carico, in questo caso, non potrà usufruire di altre rateizzazioni.

Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso, si applicano gli interessi al tasso indicato all’art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l’istanza è stata presentata prima di tale data; dalla data di presentazione dell’istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine di pagamento e quella di presentazione dell’istanza, il contribuente è soggetto all’applicazione, a cura del Concessionario, degli interessi di mora.

L’importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all’unità di euro più vicina.

I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in tre copie, una per l’ufficio, una per il contribuente e una per il Concessionario della riscossione.

Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi, nel precedente quinquennio:

- a) essendo stato ammesso ad altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione,
- b) si sia reso moroso, verso il Comune, per debiti di qualsiasi natura”.

Art. 14
Cessazione d'utenza

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti al tributo devono farne denuncia all'ufficio comunale, ai fini della cancellazione dal ruolo.

La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione.

L'abbuono di cui al precedente comma 2 non compete in caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui l'occupazione stessa cessa, neppure qualora il tributo sia stato o debba essere assolto da altro contribuente subentrante nella occupazione o conduzione dei locali ed aree. In caso di cessazione non denunciata nel corso dell'anno ma entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui il tributo è iscritto, lo sgravio o il rimborso a favore del contribuente cessato potrà essere effettuato, limitatamente al ruolo dell'anno di presentazione della domanda solamente se:

- a) l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali o aree,
- b) la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 15
Rimborsi

I rimborsi sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.

Ai fini del rimborso il contribuente deve presentare motivata istanza, allegando prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

Il rimborso a favore di soggetti che abbiano commesso violazioni o obbligati in solido con l'autore della violazione, sanzionabili a norma dell'art. 76 del Decreto Legislativo n° 507/93, può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio pronuncia la compensazione del debito.

Il termine per la richiesta di rimborso è stabilito in cinque anni dalla data del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla riscossione.

Il Comune deve provvedere al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

Art. 16
Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 74 del Decreto Legislativo 15-11-93, n° 507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa (sottoscrive richieste, avvisi, provvedimenti relativi, dispone i rimborsi), nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuite espressamente ad altro organo comunale.

Art. 17
Definizione di locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo

chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, con esclusione di quelli dichiarati non tassabili ai sensi del successivo art. 30.

Sono considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre ornamentali, escluse quelle a terra);
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi, diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi e posteggi al mercato coperto;
- tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società, di assicurazioni, di banche, teatri, cinema, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 26) e autorimesse pubbliche;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, fatte salve le esenzioni di cui all'art. 32, capoverso 8, lettera a).

Sono inoltre tassabili le aree scoperte operative. Qualora sussistano problemi in merito all'esatta quantificazione di queste, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibite o per la particolare attività esercitata, la superficie scoperta tassabile è calcolata forfaitariamente in misura pari al 10%.

Sono tassabili inoltre tutti quei manufatti "aperti" come tettoie, capannoni aperti ed altri manufatti di facile rimozione.

ART. 18

Classificazione di locali ed aree

Per l'uso cui sono destinate, le superfici di cui al precedente art. 17 sono classificate agli effetti della commisurazione della tassa, così come segue e con riferimento ai coefficienti di produttività, di cui all'art. 28, capoverso 1, lettera c), del presente regolamento:

CLASSI DI CONTRIBUENZA		COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITÀ
1	Utenze domestiche	-
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,56
3	Cinematografi e teatri	0,41
4	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti e magazzini senza vendita diretta	0,45
5	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,79
6	Stabilimenti balneari	0,44
7	Esposizioni e autosaloni	0,43

8	Alberghi con ristorante	1,26
9	Alberghi senza ristorante	1,06
10	Case di cura e riposo	1,13
11	Ospedali	1,08
12	Banche ed istituti di credito, uffici, agenzie, studi professionali	1,13
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,06
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,26
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,70
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,49
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti ed altri servizi alla persona	1,49
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	0,96
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti	1,14
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,56
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,25
23	Mense, birrerie, hamburgerie	3,19
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,20
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,95
26	Plurilicenze alimentari e miste	1,95
27	Ipermercati di generi misti	2,06
28	Banchi di mercato generi alimentari	4,19
29	Discoteche, night club, sale giochi	0,96

Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tassa si fa riferimento all'attività principale.

Art. 19

Concetto di conduzione di locali e di aree

ABROGATO

Art. 20

Norme per la determinazione della superficie

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte.

Ai fini della misurazione delle superfici sono da includere la superficie dei solai, ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, locali seminterrati, soffitte, sottotetti e simili, semprechè aventi un'altezza non inferiore a mt. 1,50.

Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro interno con la sola

esclusione dei manufatti eventualmente insistenti ed oggetto di autonoma tassazione.

Le frazioni di superficie risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano al metro quadro.

Art. 21

Norme per la tassazione dei locali ed aree dipendenti

La superficie dei locali ed aree dipendenti è assoggettata alle stesse aliquote dei locali ed aree principali.

Si intendono per locali dipendenti i retrobottega, i magazzini ed altri servizi annessi a negozi, uffici, bar, ristoranti, pasticcerie e simili, sempre che la loro superficie venga determinata a norma dell'art. 20 ai fini dell'applicazione del tributo.

La dipendenza è data dalla natura complementare della destinazione dei locali, rispetto all'uso di quelli principali.

Art. 22

Locali adibiti ad usi diversi

La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio della stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.).

Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in immobili adibiti ad uso abitativo, scontano la tassa in base alle tariffe previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

Art. 23

Parti comuni dell'edificio

Sono escluse dalla tassa le aree comuni di condominio di cui all'art. 1117 del C. C. che possono produrre rifiuti secondo quanto stabilito dall'art. 62 del Decreto Legislativo n° 507/93.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 24

Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati

Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, dal 1° gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare al Servizio Tributi, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 25

Locali ed aree non utilizzate

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.

I locali per l'abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di mobili, suppellettili e utenze.

I locali e le aree di diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 26
Locali dei complessi industriali

Le superfici di lavorazione industriale non sono soggette alla applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani. L'esclusione riguarda le sale di lavorazione ovvero le superfici scoperte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per presenza di impianti, attrezzature e macchinari ancorché non infissi al suolo, vengono svolte attività dalle quali derivano produzioni di rifiuti direttamente ascrivibili a tale lavorazione.

Le superfici non adibite direttamente a sale di lavorazione (uffici amministrativi e tecnici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, reparti di spedizione ed in generale ogni altro reparto ove non si svolge il ciclo di lavorazione industriale), ancorché situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali, soggiacciono per intero al pagamento della tassa.

Al fine di consentire la corretta applicazione della tassa, le attività di cui al presente articolo, sono tenute ad individuare esattamente, nella denuncia di occupazione, la superficie non tassabile e la tipologia di rifiuti prodotti sulla stessa. In difetto l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo procedere a sgravio o rimborso limitatamente all'anno di presentazione della domanda.

Art. 27
Locali dei complessi industriali

ABROGATO

Art. 28
Indici per la commisurazione della quantità e qualità dei rifiuti producibili ai fini della
determinazione della tariffa

In attuazione dell'art. 65 Decreto Legislativo n° 507/93 si assumono a riferimento per la determinazione della tariffa i seguenti elementi:

- a) superficie globale dei locali e delle aree soggetti ad imposizione;
- b) *abrogata*;
- c) indici relativi alla tipologia di attività svolta riferita ai rifiuti producibili distinti per parametri quantitativi e qualitativi.

Ai fini della determinazione della tariffa da applicarsi per ogni singola categoria e sottocategoria omogenea, si dividerà, tenuto conto del rapporto di copertura del costo prescelto, il costo complessivo del servizio di smaltimento per la superficie imponibile accertata relativamente a tutte le categorie o sottocategorie soggette a tassazione.

Il relativo coefficiente sarà moltiplicato per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti di cui al capoverso 1, lettera c).

Il risultato che ne consegue costituisce la tariffa a metro quadro per la categoria o sottocategoria.

Art. 29
Tariffe per particolari condizioni d'uso

Riduzioni di tariffa si applicano nei seguenti casi:

- 20% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- 30% per abitazioni poste nel territorio comunale tenute a disposizione da parte di

soggetti residenti o dimoranti per oltre sei mesi l'anno, in località fuori del territorio nazionale.

Cpv. 2 abrogato

Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, come stabilimenti balneari, discoteche, sale cinematografiche, teatri, ristoranti, pizzerie, paninoteche, chalet, chioschi, arene all'aperto, parchi Robinson, divertimenti, luna park, ecc., la tariffa unitaria è ridotta del 20%.

La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

La riduzione è applicata a condizione che il contribuente nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

Cpv. 6 abrogato

L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Riduzioni di tariffa sono inoltre previste:

- per abitazioni con unico occupante, in misura corrispondente ad 1/3 della tariffa unitaria;
- per la parte abitativa di costruzione rurale occupata da agricoltori, in misura corrispondente al 30%. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal Codice Civile e che traggono dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensi dell'art. 12 Legge n° 153/75. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.

Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti capoversi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Cpv. 9 abrogato

Art. 30 Esenzioni

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

Non sono soggetti alla tassa:

- a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- b) *abrogata*;
- c) i balconi, le verande scoperte che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione;
- d) i locali, le aree, o loro parti destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti;
- e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio di smaltimento svolto in regime di privativa, ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62 comma 5° del Decreto Legislativo n° 507/93;
- f) gli edifici o loro parti adibiti all'esercizio di qualsiasi culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, esclusi in ogni caso gli eventuali locali annessi e destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto;
- g) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento: (con eccezione degli istituti scolastici);
- h) *abrogata*
- i) i locali per centrali termiche e telefoniche non presidiate, cabine elettriche ed altri impianti

- tecnologici, compresi i vani ascensori, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- j) i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione;
 - k) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne;
 - l) le aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e quelle utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla loro demolizione;
 - m) le parti delle aree scoperte operative non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, nonché quelle parti delle medesime visibilmente adibite, in via esclusiva, all'accesso ed all'uscita dei veicoli. Per queste ultime, in caso sussistano problemi di esatta determinazione, verrà esclusa dalla superficie tassabile, una porzione di mt. 2,80 di larghezza e di lunghezza pari al perimetro dell'area;
 - n) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti; i locali non presidiati, le superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
 - o) i locali e le aree, o parte di essi, in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, viene così individuata:

- lavanderie a secco e tintorie non industriali: vanno escluse le superfici occupate da macchine per il lavaggio dei capi;
- officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto: vanno escluse le superfici occupate da ponti o fosse di manutenzione dei veicoli;
- autocarrozzerie, verniciatori in genere: vanno escluse le superfici occupate dalla cabina forno e dai banchi di trazione;
- gommisti: vanno escluse le superfici occupate da ponti per il cambio pneumatici;
- officine meccaniche, officine di carpenteria metallica, falegnamerie: vanno escluse le superfici occupate dai macchinari di produzione, con l'aggiunta di una pertinenza di mt. 1 lungo tutto il fronte dei medesimi al quale risulti necessario accedere durante le normali fasi di lavorazione;
- tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici: vanno escluse le superfici delle sale di composizione e stampa e le sale di sviluppo;
- laboratori artigianali del settore tessile e calzaturiero: vanno escluse le superfici effettivamente occupate dai macchinari di produzione, con l'aggiunta di mt. 1 lungo tutto il fronte dei macchinari stessi al quale risulti necessario accedere durante le normali fasi di lavorazione;
- distributori di carburanti: vanno escluse dalla superficie tassabile le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite all'accesso dei veicoli all'area di servizio. Per queste ultime, qualora non si possa procedere ad un'esatta quantificazione, va esclusa una porzione di mt. 2,80 di larghezza e di lunghezza pari al tragitto più breve tra l'ingresso dell'area ed i punti di erogazione dei servizi;
- attività florovivaistiche: vanno tassate le sole superfici di vendita al pubblico;
- macellerie: vanno escluse dalla tassazione le sale di macellazione e sezionatura del bestiame nonché le celle frigorifere.

Qualora non sia possibile, applicando i criteri di cui sopra, pervenire all'esatta quantificazione delle superfici tassabili, oppure, a causa dell'uso promiscuo cui i locali o le

aree sono adibiti, sorgono problemi in merito alla loro esatta determinazione, la tassazione avrà luogo sulla base di superfici forfetariamente determinate, secondo le percentuali che seguono:

- 1) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 90%;
- 2) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 85%
- 3) carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti: 80%;
- 4) cantine vinicole, attività florovivaistiche: 85%
- 5) tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici: 85%;
- 6) falegnamerie: 80%;
- 7) allestimento impianti pubblicitari ed insegne luminose, lavorazione di materie plastiche e vetroresine: 90%;
- 8) laboratori di elettrotecnica, laboratori per riparazione di radio, televisori e altri elettrodomestici, laboratori di idraulici e termoidraulici, imbianchini: 90%;
- 9) laboratori artigianali del settore tessile: 90%;
- 10) laboratori artigianali per la produzione di scarpe, tomaie, pellami e simili: 85%;
- 11) distributori di carburanti: 85%;
- 12) macellerie: 85%;
- 13) attività ricettivo-alberghiere e simili: 85%;
- 14) rosticcerie: 90%;
- 15) pasticcerie: 85%;
- 16) supermercati, ipermercati e grandi magazzini: 85%.

La detassazione viene accordata a seguito di motivata istanza, corredata da attestazione di responsabilità e dalla documentazione dell'avvenuto smaltimento in proprio, relativa all'anno precedente. Solo nel caso di nuove attività, l'agevolazione di cui al presente capoverso, potrà essere erogata a seguito di autocertificazione da parte del soggetto passivo del tributo.

A fine anno si provvederà all'eventuale conguaglio, sulla base della documentazione relativa all'annualità trascorsa.

L'elencazione dei locali di cui al precedente capoverso 2, ha carattere esemplificativo; per situazioni in essa non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

ART. 31 Deduzioni

ABROGATO

Art. 32 Altre agevolazioni

In aggiunta alle ipotesi di cui all'art. 29 del presente regolamento, agevolazioni speciali sotto forma di riduzioni ed esenzioni, sono previste in attuazione dell'art. 67 del Decreto Legislativo n° 507/93:

1. riduzione dell' 80% della tariffa unitaria, **per le sole abitazioni** occupate da nuclei familiari che si trovino nelle **combinare** condizioni sociali ed economico-patrimoniali di cui sotto:

condizioni sociali

del nucleo familiare facciano parte:

- o persone, non ricoverate in istituto con retta parzialmente o totalmente a carico di ente pubblico, che siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104,

ovvero invalidi civili ai sensi degli artt.12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.118, con percentuale pari o superiore al 74%, ovvero invalidi con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18, ovvero minori con diritto all'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289, ovvero sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381, ovvero ciechi assoluti o con residuo; visivo non superiore a un ventesimo a entrambi gli occhi ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.382, purché gli interessati siano in possesso, salvo quanto previsto dall'art.94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289, per le persone con sindrome di Down, di verbale sanitario, rilasciato dalle competenti commissioni, in corso di validità alla data di scadenza dell'agevolazione, ovvero siano stati riconosciuti tali dal Giudice del Lavoro con sentenza passata in giudicato e che conservi la sua efficacia alla data di scadenza dell'agevolazione. L'agevolazione sarà accordata a condizione che il verbale sanitario ovvero la sentenza presentati non siano stati sostituiti da verbali ovvero sentenze successivi, emessi a seguito di revisione ovvero di istanza di aggravamento;

- o persone titolari di pensione sociale o assegno sociale;
- o figli minori di 18 anni, in numero non inferiore a 3;

condizioni economico - patrimoniali

1)

nessuno dei componenti il nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario per oltre il 49% di beni immobili; con esclusione di terreni con reddito annuo complessivo rivalutato non superiore ad euro 185.	il reddito familiare complessivo (somma dei redditi di ciascun componente il nucleo - relativi all'ultima dichiarazione effettuata) non deve superare: unico componente : €11.930,15; due componenti: €15.183,83; con incremento di € 1.626,84 per ogni ulteriore componente la famiglia.
--	--

oppure

2)

nessuno dei componenti il nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario per oltre il 50% di beni immobili con esclusione: abitazione principale (dove ha la residenza la famiglia + eventuali pertinenze adibite a box o ripostiglio della famiglia), di terreni con reddito annuo complessivo rivalutato non superiore ad euro 185.	il reddito familiare complessivo (somma dei redditi di ciascun componente il nucleo - relativi all'ultima dichiarazione effettuata) non deve superare: unico componente : €8.676,48; due componenti: €11.930,15; con incremento di € 1.626,84 per ogni ulteriore componente la famiglia.
--	---

La riduzione è applicata a condizione che il contribuente nella denuncia originaria o nell' istanza di agevolazione, indichi espressamente la ricorrenza dei suddetti presupposti che dovrà essere provata dalla seguente documentazione da prodursi al momento della richiesta:

- ultima denuncia dei redditi presentata da ciascun componente la famiglia o altra documentazione idonea a dimostrare il reddito complessivo familiare (es.: Mod. C.U.D, modello unico);
- documentazione attestante il grado di invalidità attribuito dalla Commissione medica;
- documentazione comprovante la titolarità di pensione sociale o assegno sociale,
- atto sostitutivo di notorietà a firma del soggetto titolare della Ta.r.s.u. attestante le condizioni patrimoniali richieste nonché la somma dei redditi della famiglia,
- eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si dichiara di non aver prodotto, relativamente all'ultimo anno di imposta, la dichiarazione dei redditi.

2. Una riduzione pari al 80% della tariffa unitaria è concessa per le sole abitazioni dei nuclei familiari che, al di fuori dei limiti reddituali - patrimoniali di cui sopra sono composti da due o più soggetti, non ricoverati in istituti, portatori di handicap psicofisico grave di cui all'art. 3, comma 3

della legge n° 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4, comma 1 della medesima legge con invalidità superiore al 74%.

La riduzione è applicata a condizione che il contribuente nella denuncia originaria o nell'istanza di agevolazione, indichi espressamente la ricorrenza dei suddetti presupposti che dovrà essere provata dalla seguente documentazione da prodursi al momento della richiesta:

- documentazione attestante il grado di invalidità attribuito dalla Commissione medica.

L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.

Le riduzioni tariffarie di cui ai punti 1 e 2, sopra descritte, sono applicate sulla base di apposita istanza di agevolazione da presentarsi, a pena di decadenza dal beneficio, entro il giorno Trenta del Mese di Giugno. Per le annualità successive, entro la stessa data, il contribuente è tenuto a denunciare, con apposita istanza, le variazioni (di reddito, di patrimonio, circa la composizione del nucleo familiare ecc.) incidenti sul diritto all'agevolazione.

In caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, secondo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il soggetto passivo del tributo decade da ogni agevolazione spettante ai sensi del presente regolamento.

3. Riduzioni sono, altresì previste per il recupero ed il riciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, a mezzo di soggetti abilitati. Per poter accedere al beneficio, il contribuente presenterà, a consuntivo ed entro il giorno Trenta del Mese di Giugno, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda contenente copia dei formulari di identificazione, o in assenza, altra documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa incaricata del trattamento, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. b) e art. 15 del Decreto Legislativo n° 22/97, indicante il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sul tributo non superiore al 20% secondo le apposite tabelle di riduzione (che saranno approvate con apposita delibera di Consiglio Comunale). La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero.

Le riduzioni di cui ai capoversi precedenti sono cumulabili con quelle di cui agli art. 5, 6 e 29 del presente regolamento entro il limite massimo dell'80% della tariffa ordinaria.

4. A favore degli Istituti scolastici pubblici si applica, a partire dall'anno d'imposta 2001, una riduzione tariffaria pari al 50% (cinquanta per cento) della tariffa ordinaria. La riduzione in parola, viene applicata d'ufficio.

5. A favore degli immobili occupati da Forze dell'ordine (Carabinieri – Polizia di Stato - Guardia di Finanza), non destinati ad alloggio degli appartenenti al convitto, si applica una riduzione tariffaria pari al 40% (quaranta per cento) della tariffa ordinaria, solo nel caso in cui la superficie totale soggetta a tassazione è superiore a mq. 1.000 (mille).

La riduzione in parola, viene applicata a richiesta dell'Amministrazione interessata, previa presentazione di apposita istanza da cui si evince, in dettaglio, la destinazione d'uso delle superfici occupate e la loro relativa estensione (salvo i casi di segreto militare).

L'istanza può essere presentata contestualmente alla denuncia di iscrizione o di variazione, nel primo caso avrà decorrenza dall'anno d'imposta per il quale si chiede l'iscrizione, nel secondo caso, se la denuncia di variazione è stata presentata oltre il termine del 30/6, avrà decorrenza dall'anno d'imposta successivo.

Per gli immobili già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'istanza di riduzione dovrà essere presentata a pena di decadenza, entro il 30/6 di ciascun anno, in questo caso la riduzione avrà decorrenza dall'anno d'imposta nel cui corso sarà stata presentata. Nel caso in cui, invece, verrà presentata oltre il 30/6, avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione.

Relativamente alle esenzioni è previsto quanto segue:

a) esenzione totale per i locali adibiti a sede principale ed esclusiva di organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997. L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri di aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, salvo i casi di cui all'art. 10, comma 8, dello stesso decreto. Il funzionario responsabile della tassa verifica annualmente la sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici. Questionari, dati, informazioni e documenti potranno essere richiesti, per la conferma dell'esenzione;

b) esenzione totale, relativamente all'immobile adibito all'attività commerciale od artigianale e proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori, per gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone precluse al traffico, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, Legge n° 549/95)."

Art. 33

Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo anche ricorrente e per una durata inferiore a 183 giorni per anno solare, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 30%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di locali ed aree vigente, sarà applicata la tariffa prevista per la categoria assimilabile, per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani, con la stessa maggiorazione stabilita dal precedente capoverso.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- occupazioni per soste fino a due ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante;
- occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci e per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata al precedente punto.

ART. 34

Sanzioni ed interessi

Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo n° 507/93.

La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

ART. 35

Norma finale

Disposizioni finali e transitorie

Le norme del presente regolamento sono applicabili secondo la decorrenza prevista dall'art. 79, comma 3° del Decreto Legislativo n° 507/93.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina prevista dal presente regolamento, le denunce di integrazione o modificazione di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del

tributo, le richieste di detassazione o di agevolazione, vanno presentate entro 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.